

CONVENZIONE EX 30 DLGS 165/2001 CON LE MODALITÀ DI CUI ART. 36 - PERSONALE UTILIZZATO IN CONVENZIONE CCNL DIRIGENTI FL 2019/2021 - PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, TEMPORANEO E A TEMPO PARZIALE DI UNA DIRIGENTE DIPENDENTE DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE A FAVORE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2024 - 20 OTTOBRE 2024 ED A FAVORE DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER IL PERIODO 21 OTTOBRE 2024 – 31 DICEMBRE EVENTUALMENTE PROROGABILE AL 31 GENNAIO 2025

L'anno 2024 il giorno ____ del mese di _____

TRA

UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE, con sede in _____ - rappresentata da _____ domiciliata per la carica presso l'Ente medesimo;

E

IL COMUNE DI REGGIO EMILIA , con sede in _____ - rappresentato da BATTISTINA GIUBBANI – DIRIGENTE SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE (giusta deliberazione di GC n. del....) domiciliata per la carica presso l'Ente medesimo;

Premesso che:

- con nota il Comune di REGGIO EMILIA chiedeva la formalizzazione dell'utilizzo condiviso, parziale e temporaneo della Sig.ra _____, DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO dell'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE, per il periodo dal 1 SETTEMBRE al 20 OTTOBRE 2024 per 2 (due) giornate a settimana, al fine DI GARANTIRE un ordinato passaggio di consegne alla luce del futuro incarico (deliberazione di GC n.178/2024);
- Contestualmente l'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE chiedeva la formalizzazione dell'utilizzo condiviso, parziale e temporaneo della Sig.ra _____, DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO dell'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE, per il periodo dal 21 OTTOBRE 2024 al 31 dicembre con eventuale proroga al 31 GENNAIO 2025 per 2 (due) giornate a settimana, al fine DI GARANTIRE un ordinato passaggio di consegne e concludere i progetti avviati;
- con accordi intercorsi per le vie brevi tra gli Enti interessati, veniva definito il periodo di utilizzo condiviso, parziale e temporaneo del Sig.ra. _____, , con le modalità esplicitate nella presente convenzione;
- l'art. 30 comma 2 sexies del D.LGS 165/2001 dispone che: “ *Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da*

tali norme e dal presente decreto

- L'art. 36 CCNL AREA FL PERSONALE DIRIGENZIALE che prevede:
 1. *Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso degli interessati, dirigenti assegnati da altri enti a cui si applica la presente sezione per periodi predeterminati, previa convenzione tra i due enti e con impegno di lavoro in favore di entrambi.*
 2. *La convenzione di cui al comma 1 può stabilire che il rapporto di lavoro del personale interessato continui ad essere amministrato dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione, con le modalità che dovranno essere stabilite nella medesima convenzione.*
 3. *L'ente titolare del rapporto di lavoro continua a corrispondere l'intero stipendio tabellare nei valori previsti dal CCNL oltre ad altre voci del trattamento fondamentale eventualmente spettanti; corrisponde inoltre, in ragione della prestazione lavorativa che continua ad essere resa presso tale ente, la retribuzione di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, correlandole, rispettivamente, alla posizione su cui è conferito l'incarico ed alla valutazione positiva di performance conseguita.*
 4. *L'Ente utilizzatore corrisponde, in aggiunta a quanto previsto al comma 3, anche in deroga al valore massimo di cui all'art. 37, comma 6, un importo a titolo di retribuzione di posizione pari al 30% del valore economico della posizione su cui è conferito l'incarico presso tale Ente. In base alla valutazione di performance conseguita, corrisponde inoltre, previa valutazione positiva, un importo a titolo di retribuzione di risultato, fino ad un massimo del 10% del valore economico della suddetta posizione.*
 5. *La convenzione di cui al comma 1 definisce la ripartizione tra i due Enti degli oneri finanziari. Resta fermo che tutte le somme erogate a titolo di retribuzione di posizione e di risultato devono essere poste interamente a carico dei fondi di cui all'art. 57 del CCNL del 17.12.2020 (Disciplina Fondo retribuzione di posizione e di risultato) dei due Enti.*
- Secondo la giurisprudenza il direttore generale dell'ente locale va ricompreso tra le figure dirigenziali proprie degli ordinamenti locali (ex plurimis Cons. St. sez. V, 3 ott 2002 n. 5216, che conferma Tar Lazio, II bis, 14 marzo 2001 n. 1896)
- la DIRIGENTE interessata ha dato il proprio consenso;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le Parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 1

PUNTO A

L'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE autorizza la propria dipendente a tempo pieno e indeterminato, Sig.ra _____, DIRIGENTE, a svolgere la propria attività presso il Comune di REGGIO EMILIA, con il suo consenso che, a tal fine, controfirma il presente accordo, dal 1 SETTEMBRE 2024 al 20 OTTOBRE 2024 per un tempo di lavoro pari a 2 (due) giornate settimanali, definite indicativamente nelle giornate di MARTEDI' e GIOVEDI' PER L'INTERA GIORNATA LAVORATIVA,

PUNTO B

Il Comune di REGGIO EMILIA autorizza fin d'ora la propria dipendente a tempo pieno e determinato, Sig.ra _____, DIRETTORE Generale (successivamente all'assunzione), a svolgere la propria attività presso l'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE, con il suo consenso che, a tal fine, controfirma il presente accordo, dal 21 OTTOBRE 2024 al 31 DICEMBRE , salvo eventuale proroga al 31 GENNAIO 2025 concordata tra le Parti, per un tempo di lavoro pari a 2 (due) giornate settimanali, definite indicativamente nelle giornate di MARTEDI' e GIOVEDI' PER L'INTERA GIORNATA LAVORATIVA.

Articolo 2

La titolarità del rapporto di dipendenza organica e di lavoro è conservata per il periodo di cui all'articolo 1 punto A in capo all'UNIONE TERRE D'ARGINE a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio del dipendente autorizzato (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative, etc.).

La titolarità del rapporto di dipendenza organica e di lavoro è conservata per il periodo di cui all'articolo 1 punto B in capo al Comune di REGGIO EMILIA a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio della dipendente autorizzata (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative, etc.).

Articolo 3

L'accordo potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso formalmente espresso da entrambi gli Enti, per recesso unilaterale di un solo Ente, ovvero, per volontà manifestata dal dipendente interessato. La cessazione dell'accordo avrà decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di recesso. L'eventuale proroga al 31 gennaio sarà sottoposta all'assenso della stessa dipendente.

Articolo 4

Le attività oggetto del presente accordo dovranno svolgersi, presso il Comune di Reggio Emilia e presso l'Unione delle Terre d'Argine in relazione alle esigenze organizzative degli stessi. Le finalità della collaborazione oggetto del presente accordo sono: garantire la ordinaria passaggio di consegne del Comune di Reggio Emilia e successivamente dell'Unione delle Terre d'Argine, nonché un ordinato avvicendamento sulle funzioni dirigenziali dei due enti.

I limiti, i contenuti e le responsabilità collegate al ruolo presso l'Unione delle Terre d'Argine per il periodo di cui all'art. 1 PUNTO B verranno definite con apposito atto del Presidente dell'Unione ai sensi dell'art. art. 50 del T.U. ENTI LOCALI 267/2000 secondo le modalità ed i criteri ivi stabiliti.

Articolo 5

Ai sensi dell'art. 36, comma 5, del CCNL 16 luglio 2024, gli Enti definiscono la ripartizione degli oneri finanziari come segue:

Per l'espletamento delle attività a favore del Comune di REGGIO EMILIA, pari a 2 (due) giornate settimanali sarà riconosciuto all'Unione delle Terre d'Argine il rimborso degli oneri sostenuti per la retribuzione corrisposta al dipendente a titolo di retribuzione fissa e accessoria, in relazione all'effettiva prestazione lavorativa eseguita nei periodi di cui all'art. 1 punto A. Tali oneri saranno così quantificati:

- quota parte della retribuzione lorda complessiva (stipendio tabellare, retribuzione di posizione, retribuzione di risultato, IVC, ecc.) corrisposta dall'Unione delle Terre d'Argina;
- oneri contributivi e assicurativi connessi al punto precedente.

Per l'espletamento delle attività a favore dell' UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE, per il periodo di cui all'art. 1 punto B, sarà riconosciuto al Comune di Reggio Emilia il rimborso degli oneri sostenuti per le complessive 30 giornate di cui 10 eventuali (20 giornate del 2024 e 10 giornate eventuali del 2025), come segue:

Periodo 2024:

€ 3.037,13 per retribuzione lorda e € 914,28 per oneri contributivi e assicurativi:

Eventuale Periodo 2025:

€ 1.444,56 per retribuzione lorda e € 457,14 per oneri contributivi e assicurativi.

L'Unione delle Terre d'Argine corrisponderà direttamente alla Sig.ra e in aggiunta a quanto corrisposto dal Comune di Reggio Emilia, il 30% del valore economico della posizione su cui è conferito l'incarico presso l'Unione delle Terre d'Argine e la retribuzione di risultato fino ad un massimo del 10% del valore economico della posizione ricoperta, in base alla valutazione di performance conseguita, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 del CCNL Area Funzioni Locali

Articolo 5 bis

Nessuna spesa relativa ai trasferimenti (c.d. trattamento di trasferta) è dovuta dal Comune di Reggio Emilia e dall'Unione delle Terre d'Argine alla Dirigente, Sig.ra _____, per l'intero periodo di vigenza della presente convenzione.

Articolo 6

Le Parti convengono che tutte le informazioni e i procedimenti di cui il dipendente autorizzato verrà a conoscenza nello svolgimento della prestazione lavorativa oggetto del presente accordo sono da considerarsi riservati e, pertanto, non divulgati. In tal senso il dirigente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di informazioni e dati. Le Parti, altresì, dichiarano che i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della *privacy*.

Articolo 7

Le Parti, danno atto dell'insussistenza di cause ostative e/o di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, né

situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, nei confronti del dipendente autorizzato, il quale espressamente conferma, controfirmando il presente accordo.

Articolo 8

Per quanto non previsto dal presente accordo si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale dirigenziale "AREA FUNZIONI LOCALI"

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Carpi, data della firma digitale
PER l'Unione delle Terre d'Argine
il Dirigente del Settore Servizi al personale

Reggio Emilia, data della firma digitale
PER IL COMUNE DI REGGIO EMILIA

Carpi, data della firma digitale
PER CONSENSO Sig. _____
